



Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria

Atto del Governo 387

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto	387	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria	
Norma di delega:	Articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio	11/05/2022	09/05/2022
assegnazione	07/05/2022	07/05/2022
termine per l'espressione del parere	16/06/2022	16/06/2022
Commissione competente	2 ^a Giustizia e 6 ^a Finanze e tesoro	II Giustizia e VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni	5 ^a Bilancio e 14 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio ex art. 96-ter,co.2 e XIV Politiche dell'Unione Europea ex art.126,co.2

Contenuto

Il decreto legislativo in esame adegua la normativa nazionale alle disposizioni del [Regolamento \(UE\) 2019/518](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, come successivamente codificato nel [Regolamento \(UE\) 2021/1230](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 17 della legge di delegazione europea 2019-2020 ([legge 22 aprile 2021, n. 53](#)) ha delegato il Governo all'adozione, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (8 maggio 2021), di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento (UE) 2019/518** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

Al riguardo si ricorda che il comma 3 dell'articolo 31 **della legge 24 dicembre 2012, n. 234** prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora **il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega** o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**. Il presente schema è stato assegnato il 7 maggio 2022, con **termine per l'espressione del parere fissato al 16 giugno 2022** (dunque successivamente all'8 maggio 2022). Di conseguenza, il **termine per la delega** slitta di tre mesi, dall'8 maggio **all'8 agosto 2022**.

Successivamente il legislatore europeo è intervenuto nuovamente sulla materia con il sopra citato **Regolamento (UE) 2021/1230**. Conseguentemente, come evidenziato anche nelle Relazioni che accompagnano il testo, nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione si è dovuto tenere conto dell'ulteriore intervento (di **codificazione**) del legislatore europeo relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, che ha disposto la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 2019/518. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/1230, ove è indicato che "i riferimenti al Regolamento

abrogato si intendono fatti al presente Regolamento", i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 2019/518, **anche contenuti nella legge delega, sono stati intesi come riferiti al solo Regolamento (UE) 2021/1230**. Il decreto legislativo in commento, quindi, presenta richiami esclusivamente riferiti al Regolamento (UE) 2021/1230 in quanto comprensivo delle modifiche e delle integrazioni del precedente Regolamento 2019/518.

In particolare, il decreto introduce degli interventi normativi volti a tenere conto delle **nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3bis e 3ter** del Regolamento (UE) 2019/518 -vedi infra per dettagli- e ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2021/1230.

La disposizione precisa, altresì, l'ambito di **competenza sanzionatoria** dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della **Banca d'Italia**, alla quale inoltre vengono riconosciuti anche specifici **poteri di controllo**.

I Regolamenti (UE) 2019/518 e 2021/1230

Il **Regolamento (UE) 2019/518** consente ai **consumatori e le imprese di Stati membri** dell'Unione non appartenenti alla **zona euro** di effettuare **pagamenti transfrontalieri in euro** allo stesso **costo di quelli nazionali**. Il Regolamento disciplina inoltre le informazioni sulle **commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento**, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). A tale scopo viene modificato in più punti il **Regolamento n. 924/2009**.

Viene in primo luogo stabilito (modifiche all'articolo 3 del Regolamento n. 924/2009) che le **commissioni applicate** da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento **per i pagamenti transfrontalieri in euro** siano **uguali a quelle applicate** da tale prestatore di servizi di pagamento **per i corrispondenti pagamenti nazionali** dello stesso valore **effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro** in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Nel predetto Regolamento del 2009 sono inseriti due nuovi articoli (3 bis e 3-ter).

Il **nuovo articolo 3-bis** disciplina le **informazioni** rese dal prestatore di servizi di pagamento riguardo alle **commissioni di conversione valutaria applicate alle operazioni basate su carta**. In particolare le informazioni sulle commissioni sono fornite anche quando si usufruisce di uno sportello di prelievo automatico (ATM, bancomat), prima dell'avvio dell'operazione di pagamento. Le commissioni di conversione valutaria sono espresse sotto forma di maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tali informazioni sono rese anche in modo comprensibile e facilmente accessibile su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.

Oltre alle informazioni sulla commissione, chi fornisce il servizio di conversione valutaria presso un bancomat o un proprio punto di vendita deve fornire al pagatore le seguenti informazioni:

- l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
- l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.

Tali informazioni devono essere chiaramente esposte; prima dell'operazione di pagamento, il pagatore viene informato della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. È previsto inoltre l'invio di un apposito messaggio elettronico con l'indicazione delle informazioni sulle commissioni applicate, "senza indebito ritardo".

L'articolo 3 ter reca **analoghe disposizioni con riferimento ai bonifici**: prima dell'effettuazione di bonifici *online* o tramite *app* il pagatore è informato in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico. Il pagatore è inoltre informato in modo chiaro, neutrale e comprensibile, dell'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.

Le norme del Regolamento (che, per sua natura, ha portata generale in tutti i suoi elementi e non richiede il recepimento interno) si **applicano dal 15 dicembre 2019** e si iscrivono nel contesto più ampio degli sforzi portati avanti dalla Commissione UE per migliorare l'accesso dei consumatori ai servizi finanziari e per abbassarne i costi, in seno al [Piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori](#) varato a marzo 2017.

Successivamente il **Regolamento 2021/1230** considerando che il Regolamento n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche nel corso del tempo, ai fini di chiarezza e della razionalizzazione della materia, ha proceduto alla **codificazione** della disciplina.

La norma di delega

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), nello specifico, come sopra ricordato, all'articolo 17 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria).

Il comma 2, dell'articolo 17, oltre a richiamare i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, individua **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega da parte del Governo.

In particolare, i decreti legislativi (**lettera a) del comma 2**) devono prevedere, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 924/2009, **l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive** per le **violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie** (di cui ai già illustrati articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento medesimo), attraverso le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Inoltre, i decreti legislativi di adeguamento devono prevedere (**lettera b) del comma 2**), in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del Regolamento (UE) 2019/518, le **occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente**, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo Regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L'articolo

L'articolo 1 dello schema in esame, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla sopra citata normativa europea, apporta numerose modifiche al [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135](#) che reca norme di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, specificatamente in merito ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del [Regolamento \(CE\) n. 924/2009](#) relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Si tratta di norme aventi carattere di coordinamento formale e di applicazione di alcune nuove disposizioni recate dal citato Regolamento 2021/1230.

In particolare, i **commi 1, 2 e 3**, dispongono modifiche formali al titolo, nonché agli articoli 1 e 2 al decreto legislativo n.135, al fine di **aggiornare i richiami normativi con quelli del nuovo Regolamento**.

Il **comma 4**, oltre ad aggiornare i richiami normativi presenti nell'articolo 4, introduce due nuovi commi 1-bis e 1-ter all'[articolo 4 del d.lgs. 135/2015](#) per l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230 (secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2, lettera a) della legge di delegazione europea 2019-2020).

Il nuovo comma 1-bis dispone che le sanzioni previste per i **prestatori di servizi di pagamento** si applicano quando le infrazioni **rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia**, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Si ricorda che le sanzioni sopra richiamate sono definite al comma 1 del medesimo articolo 4 che dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione dell'[articolo 3, del regolamento \(CE\) n. 924/2009](#).

Il nuovo **comma 1-ter** chiarisce che salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/1230 (in materia di commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) commesse dai **soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento**, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*Automated Teller Machine* - ATM) o presso il punto vendita, **si applica**, [l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) in materia di **potestà sanzionatoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce in merito all'introduzione del nuovo comma 1-ter, che va tenuto conto che l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1230 – dedicato alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta – prevede obblighi sia per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che per i soggetti che "forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*automated teller machine* – ATM) o presso il punto vendita". Questi ultimi soggetti sono sottoposti alla potestà sanzionatoria dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'[articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#). Il nuovo comma 1-

ter chiarisce esplicitamente che i soggetti sanzionabili dall'AGCM sono i prestatori diversi dai PSP, sia per evitare una illogica sovrapposizione con il comma 1 (che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di sanzionare i PSP per le violazioni del medesimo art. 4), sia per coerenza con le scelte già effettuate nel [d.lgs. 11/2010](#), che circoscrive i poteri dell'AGCM ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *q*) del decreto (ossia "servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento").

Il **comma 5** apporta delle modifiche formali all'articolo 5 del decreto legislativo che tengono conto sia delle modifiche inserite dal precedente comma 4, come modificato, sia del riferimento al Regolamento (UE) 2021/1230.

Il **comma 6** introduce un nuovo comma 5-*ter* nel testo del decreto legislativo n.135 in merito alle attività di controllo della Banca d'Italia. La norma precisa che ai fini della verifica del rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, **la Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dall'[articolo 128 del d.lgs. 385/1993](#) (TUB)**.

Si ricorda che il richiamato articolo 128 stabilisce, tra l'altro, che al fine di verificare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

I **commi 7 e 8** prevedono delle **modifiche formali** volte a sostituire i richiami al [Regolamento \(CE\) 924/2009](#) con quelli al Regolamento (UE) 2021/1230.

L'**articolo 2** introduce al comma 3 **dell'articolo 126-bis del TUB il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230**.

A seguito della modifica in esame, il comma 3 stabilisce che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del capo in materia di servizi di pagamento non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal [Regolamento \(UE\) 2015/751](#) e dal **Regolamento (UE) 2021/1230**.

Nella Relazione illustrativa vengono chiarite le ragioni di questa modifica: tale previsione è stata ritenuta necessaria considerato che l'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUB dispone che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del Capo II-bis del Titolo VI del TUB "non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa". Ebbene, la formulazione dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1230 riporta invece che "Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori dei servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.". Dal Regolamento (UE) 2021/1230 si evince dunque che le previsioni di tale Regolamento si applicano a tutti gli utilizzatori di servizi di pagamento e che le uniche disposizioni derogabili da parte degli Stati membri, **esclusivamente con riferimento ai soggetti diversi dai consumatori e dalle micro-imprese**, sono quelle di cui all'art. 10 in materia di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. Aggiungere il riferimento al Regolamento (UE) 2021/1230 all'interno dell'art. 126-*bis*, comma 3, TUB, consente, pertanto, di **escludere la derogabilità delle norme di tale Regolamento nei rapporti tra PSP**, da un lato, e **consumatori e microimprese**, dall'altro, rispettandone così l'ambito di applicazione soggettivo.

L'**articolo 3** modifica il [decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3](#), che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del [Regolamento \(CE\) n. 924/2009](#), relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità aggiornando i riferimenti normativi con i necessari riferimenti al Regolamento (UE) 2021/1230.

In particolare il **comma 1** sostituisce nel titolo del decreto il riferimento al [Regolamento \(CE\) n. 924/2009](#) con quello al Regolamento (UE) 2021/1230.

Il **comma 2** modifica l'articolo 1 stabilendo:

- alla **lettera a)** una variazione del comma 1 che aggiorna i riferimenti al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230 e richiama le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di tale Regolamento, relative rispettivamente alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta (art. 4) e alle commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici (art. 5) non previste nella precedente versione del testo. A fronte di tali modifiche si assoggettano anche le gravi inosservanze degli obblighi appena descritti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro già prevista per la violazione degli obblighi relativi alle Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali;
- alla **lettera b)** una modifica di coordinamento, con introduzione dei riferimenti disposizioni del nuovo Regolamento (UE) 2021/1230;
- alla **lettera c)** l'abrogazione del comma 4 che prevedeva l'applicazione ai PSP di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli articoli 6, 7 e 8 del [Regolamento \(CE\) 924/2009](#) che risultano superati dalla successiva normazione.

Anche il **comma 3** reca una modifica formale all'articolo 2 inserendo al posto dei richiami al Regolamento n. 924/2009 quelli al Regolamento 2021/1230.

L'**articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che dall'attuazione del presente decreto **non derivino nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame **con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**.

Senato: Dossier n. 544

Camera: Atti del Governo n. 387

18 maggio 2022

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0194